

LE PRINCIPALI NEWS DI MARZO 2026

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Decreto flussi: ripartite le quote per l'assistenza familiare

Il Ministero del Lavoro, con nota direttoriale n. 589 del 18 febbraio 2026, con riferimento al D.P.C.M. 2 ottobre 2025, relativo alla "Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028", ha ripartito le quote per lavoro subordinato non stagionale relativamente al settore dell'assistenza familiare per l'annualità 2026.

Ai sensi dell'art. 6, D.P.C.M., in coerenza con l'analisi del fabbisogno di manodopera non comunitaria nel settore dell'assistenza familiare e sulla base dei dati relativi alle istanze presentate, sono attribuite 13.600 quote per lavoro subordinato non stagionale per il settore dell'assistenza familiare, distribuite su base territoriale, in proporzione alle domande presentate.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota, 18/2/2026, n. 589

Decreto flussi: ripartite le quote per lavoro subordinato non stagionale per l'anno 2026

Il Ministero del Lavoro, con nota direttoriale n. 531 del 16 febbraio 2026, con riferimento al D.P.C.M. 2 ottobre 2025, relativo alla "Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028", ha ripartito le quote per lavoro subordinato non stagionale per l'annualità 2026.

Sono attribuite 43.300 quote per lavoro subordinato non stagionale, così distribuite:

- 25.000 quote per lavoro subordinato non stagionale per cittadini dei Paesi indicati all'art. 6, comma 2, lett. a), D.P.C.M. 2 ottobre 2025 (Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Thailandia, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan);
- 18.000 quote per lavoro subordinato non stagionale per cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria (art. 6, comma 2, lett. b);
- 300 quote per lavoro subordinato non stagionale per apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle Autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito (art. 6, comma 3, lett. b).

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota, 16/2/2026, n. 531

Decreto flussi: ripartizione quote per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico

Il Ministero del Lavoro, con nota n. 423 del 9 febbraio 2026, ha eseguito la ripartizione territoriale delle quote di ingressi per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico,

con riferimento al D.P.C.M. 2 ottobre 2025 "Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028".

La nota comunica che, in ottemperanza dell'art. 7, D.P.C.M. 2 ottobre 2025, in coerenza con l'analisi del fabbisogno di manodopera non comunitaria nel settore turistico e sulla base dei dati relativi alle istanze presentate, sono attribuite 15.075 quote per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico, così distribuite:

- 4.875 quote per lavoro subordinato stagionale per cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria;
- 5.000 quote per lavoro subordinato stagionale per cittadini le cui istanze sono state presentate da Organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, come individuate dal Ministero del Turismo;
- 4.700 quote per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico, le cui istanze sono state presentate da soggetti privati;
- 500 quote per richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota, 9/2/2026, n. 423

Trasparenza retributiva e parità salariale: approvato lo schema di Decreto Legislativo

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 159 del 5 febbraio 2026, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione. Il provvedimento introduce misure finalizzate a rafforzare la trasparenza dei livelli retributivi e a contrastare le disparità salariali ingiustificate, applicabili ai lavoratori dei settori pubblico e privato, nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato. Il Decreto chiarisce le nozioni di «stesso lavoro» e di «lavoro di pari valore» e individua i presupposti sulla base dei quali lavoratori e lavoratrici possono essere comparati ai fini della parità retributiva, prendendo come riferimento unitario per la classificazione delle mansioni e dei trattamenti economici la contrattazione collettiva, in modo da garantire criteri oggettivi e neutrali rispetto al genere. Il Decreto ha lo scopo di rafforzare le misure di trasparenza retributiva sia nella fase di accesso al lavoro sia nel corso del rapporto di lavoro.

In relazione al primo aspetto, il datore di lavoro ha l'obbligo di specificare negli annunci la retribuzione iniziale o la fascia retributiva prevista e ha il divieto di basare le offerte sulla storia salariale, che non può essere richiesta in fase di selezione.

In relazione al secondo aspetto, i lavoratori già in servizio possono esercitare un diritto di informazione di natura individuale in presenza di un sospetto di discriminazione, che permette di conoscere il proprio livello retributivo e i livelli retributivi medi delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. I datori di lavoro possono anche rendere disponibili tali informazioni di propria iniziativa sulla rete intranet o sulle aree riservate dei siti aziendali.

Il Decreto dispone che i sistemi di determinazione e classificazione delle retribuzioni siano fondati su criteri oggettivi e neutrali rispetto al genere, basati sulle competenze, sull'impegno, sulle responsabilità e sulle condizioni di lavoro. In caso di uno scostamento retributivo del 5% tra uomini e donne non adeguatamente giustificato è previsto un

obbligo di motivazione a carico del datore di lavoro e il coinvolgimento delle parti sociali, dell'INL e degli organismi di parità per individuare le misure idonee a eliminare il divario.

Consiglio dei Ministri, seduta, 5/2/2026, n. 159

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Uscita dal regime forfettario per compensi erroneamente percepiti

L'Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 26/E del 10 febbraio 2026, ha offerto chiarimenti in merito alla corretta interpretazione e applicazione dell'art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014, che regola il regime forfettario.

Il soggetto istante è un medico di medicina generale, che nell'anno 2024 ha aderito al regime forfettario. A causa di un errore amministrativo da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale dal 2024 è stata inquadrata come medico pediatra a decorrere dal 2024. Tale errore ha comportato l'erogazione, nel corso del 2024, di compensi di importo maggiore rispetto a quelli effettivamente spettanti, che hanno determinato il superamento della soglia di 85.000 euro e la conseguente fuoriuscita dal regime forfettario per l'anno 2025, nonostante l'avvenuta restituzione delle somme non spettanti avvenuta nello stesso 2025. L'Agenzia rileva come, ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l'accesso al regime forfettario, nel limite degli 85.000 euro rientra ogni compenso percepito ovvero ricavo conseguito dal professionista/imprenditore, compresi quelli che siano successivamente restituiti al committente/cliente (perché, ad esempio, in tutto o in parte, in origine non spettanti per errore nella loro quantificazione). Nel caso di specie, pertanto, anche i compensi erroneamente corrisposti dall'ASP all'istante concorrono a formare i compensi percepiti rilevanti ai fini della determinazione del limite di cui all'art. 1, comma 54, lett. a), Legge n. 190/2014, nonché della base imponibile dei soggetti in regime forfettario ai sensi del successivo comma 64. Pertanto, a partire dall'anno 2025 la dottoressa non può beneficiare del regime forfettario.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello, 10/2/2026, n. 26/E

La partecipazione al contratto di rete non osta al regime forfettario

L'Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 24/E del 9 febbraio 2026, ha offerto chiarimenti in tema di regime forfettario e contratto di rete.

L'istante è una dottoressa che ha aderito al regime forfettario e intende avviare una collaborazione con altri 2 medici nella forma della rete contratto, che si doterebbe di un "programma comune di rete" e permetterebbe ai professionisti retisti di ricorrere eventualmente alla codatorialità, al fine di avvalersi della prestazione lavorativa di uno o più lavoratori dipendenti secondo le regole stabilite nel contratto di rete. In particolare, il Medico 1 sarà il soggetto responsabile degli adempimenti riguardanti la gestione del rapporto di lavoro e gli oneri amministrativi, il quale addebiterà *pro quota* agli altri 2 retisti codatori le somme «in funzione dell'utilizzo del lavoratore dipendente ad essi direttamente e analiticamente imputabile», senza percepire alcuna remunerazione aggiuntiva.

La dottoressa chiede se la partecipazione alla rete-contratto tra professionisti integri la causa ostativa al regime forfettario.

L'Agenzia delle Entrate ritiene che, stante la diretta imputazione delle singole operazioni ai soggetti (professionisti) retisti che le compongono, le reti-contratto non «esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni» e, di conseguenza, non si verifica il frazionamento delle attività d'impresa o di lavoro autonomo svolte, che la clausola ostativa di cui all'art. 1, comma 57, lett. d), Legge. n. 190/2014, preclude ai soggetti in regime forfettario.

Il medico potrà, quindi, aderire a una rete pura tra professionisti, da costituirsi nella forma della rete-contratto, e permanere nel regime forfettario, purché sia in possesso di tutti i requisiti indicati dalla legge e non ricorra alcuna delle cause ostative di cui al citato comma 57.

La risposta precisa che, laddove l'attività svolta tramite la rete-contratto risulti qualificabile come esercizio di una società di fatto (che svolge un'attività commerciale direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dall'esercente attività d'impresa, arte o professione), si integrerebbe la causa ostativa, poiché tale tipologia di società è equiparata alle S.n.c.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello, 6/2/2026, n. 24/E

Agevolazioni per lo sviluppo di competenze specialistiche nelle PMI

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2026 il comunicato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy relativo al decreto 26 gennaio 2026, recante termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per lo sviluppo di competenze specialistiche delle piccole e medie imprese, volte a promuovere la selezione di iniziative imprenditoriali finalizzate all'acquisizione di percorsi di formazione diretti a sviluppare o a consolidare competenze del personale nell'ambito della transizione tecnologica, digitale e verde, di cui all'art. 1, D.M. 4 settembre 2025, comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250/2025.

Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate e presentate esclusivamente utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia a partire dalle ore 12.00 del 12 marzo 2026 e sino alle ore 12:00 del 14 maggio 2026. Invitalia provvederà, entro 30 giorni dalla data di apertura dello sportello, a rendere disponibili nel proprio sito internet lo schema in base al quale dev'essere redatta la domanda di agevolazione e la documentazione da allegare alla stessa.

In caso di accoglimento della domanda, le agevolazioni saranno erogate in non più di 2 stati di avanzamento lavori, sulla base delle richieste presentate dalle imprese beneficiarie in relazione allo stato di avanzamento del percorso di formazione agevolato. La richiesta di erogazione della prima quota può essere presentata solo successivamente allo svolgimento di almeno il 50% delle ore di formazione previste nell'ambito del progetto approvato. La seconda e ultima quota può essere richiesta solo a seguito dell'integrale realizzazione del percorso di formazione agevolato.

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, comunicato, G.U. 9/2/2026, n. 33

INPS: da marzo 2026 riduzione IRPEF e incremento delle maggiorazioni sociali

L'INPS, con notizia del 6 febbraio 2026, ha comunicato che, in seguito alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2026 in tema di tassazione, ha avviato le attività volte ad assicurare, da marzo 2026, l'applicazione delle nuove misure previste:

- la riduzione della seconda aliquota IRPEF dal 35% al 33% per lo scaglione di reddito oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro per i titolari di pensioni e di prestazioni di accompagnamento alla pensione (art. 1, comma 3, Legge n. 199/2025);
- l'incremento strutturale delle maggiorazioni sociali riconosciute ai pensionati di età pari o superiore a 70 anni e agli invalidi civili totali maggiorenni.
- Nel mese di marzo, in relazione a entrambe le citate misure, l'Istituto pagherà anche i conguagli a credito relativi agli importi spettanti nei mesi di gennaio e febbraio 2026.

INPS, notizia, 6/2/2026

Portale Unico delle Associazioni di Categoria: prorogato il rilascio

L'INPS, con messaggio n. 407 del 3 febbraio 2026, ha comunicato che il rilascio sperimentale del Portale Unico delle Associazioni di Categoria, inizialmente previsto per il 1° febbraio 2026, è stato posticipato al 1° aprile 2026, al fine di poter completare le operazioni preliminari necessarie.

Il portale agevolerà la gestione degli adempimenti previdenziali per le associazioni di categoria e le loro strutture territoriali.

INPS, messaggio, 3/2/2026, n. 407

Implementata l'integrazione tra le banche dati INPS e AGEA

L'INPS, con messaggio n. 326 del 30 gennaio 2026, ha comunicato, sulla base della convenzione stipulata nel settembre 2023 per lo scambio dei dati relativi alle consistenze aziendali delle aziende agricole, di aver svolto con AGEA l'attività di integrazione delle banche dati contenenti la descrizione della consistenza aziendale delle imprese agricole di produzione primaria, che ha permesso il rilascio di una prima funzionalità che consente la visualizzazione del fascicolo aziendale presente nella banca dati AGEA all'interno della procedura di iscrizione e variazione delle aziende agricole presente sul sito INPS.

INPS, messaggio, 30/1/2026, n. 326

Incentivo Decreto Coesione esteso anche ai liberi professionisti

L'INPS, con messaggio n. 270 del 27 gennaio 2026, in seguito all'approfondimento con il Ministero del Lavoro e in qualità di autorità di gestione del Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, ha offerto precisazioni in merito alla platea dei beneficiari dell'incentivo per l'avvio di un'attività imprenditoriale in settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, ex art. 21, D.L. n. 60/2024 (c.d. Incentivo Decreto Coesione), anche in relazione ai requisiti di accesso previsti all'art. 6, commi 5 e 6, D.L. 3 aprile 2025.

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che la norma deve interpretarsi nel senso di riconoscere la misura in esame anche ai liberi professionisti, precisando che per gli stessi il momento costitutivo dell'attività debba essere individuato con la data di apertura della partita IVA, ferma restando l'afferenza della stessa ai codici ATECO individuati dal D.L. e recepiti all'interno della circolare INPS n. 148/2025.

Pertanto, sono destinatari dell'Incentivo Decreto Coesione anche i disoccupati di età inferiore a 35 anni che dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 abbiano avviato un'attività libero professionale in uno dei settori strategici individuati al paragrafo 3 e nell'Allegato n. 1 della circolare INPS n. 148/2025.

Si ricorda che il beneficio è pari a 500 euro al mese (per un massimo di 3 anni).

Il servizio di trasmissione della domanda telematica sul sito istituzionale www.inps.it è stato adeguato: i liberi professionisti in possesso dei requisiti potranno, quindi, presentare istanza dal 31 gennaio al 2 marzo 2026. Viene precisato che, non essendo tenuti all'iscrizione al Registro Imprese, devono dichiarare, in sede di domanda, la data di apertura della partita IVA, che deve necessariamente collocarsi tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025.

INPS, messaggio, 27/1/2026, n. 270

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Disponibile il nuovo Portale della Famiglia e della Genitorialità

In data 17 febbraio 2026 è stato reso disponibile il nuovo Portale della Famiglia e della Genitorialità, uno spazio digitale, accessibile anche da app, che permette di accedere a 40 prestazioni INPS per la famiglia e i genitori e a 300 servizi di altre Pubbliche Amministrazioni, in una logica di interoperabilità.

INPS, Portale della Famiglia e della Genitorialità

Assegni straordinari dei Fondi di solidarietà e prestazioni di esodo: adeguati i requisiti pensionistici

L'INPS, con messaggio n. 558 del 17 febbraio 2026, ha comunicato che, ai fini della lavorazione delle istanze relative agli assegni straordinari di sostegno al reddito dei Fondi di solidarietà bilaterali di settore e prestazioni di esodo per i lavoratori prossimi alla pensione, le funzionalità della procedura Unicarpe sono state aggiornate sulla base delle Tabelle che tengono conto dei nuovi requisiti di accesso a pensione "in via prospettica", come individuati dall'art. 1, commi 180 e 181 e 185-190, Legge di Bilancio 2026, nonché del nuovo scenario demografico definito dall'ISTAT, conformemente a quanto stabilito dall'art. 12, comma 12-ter, D.L. n. 78/2010.

INPS, messaggio, 17/2/2026, n. 558

CIGS per lavoratori dipendenti di aziende operanti in aree di crisi industriale complessa

Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 3 del 10 febbraio 2026, ha offerto nuove indicazioni in merito alla CIGS per lavoratori dipendenti di aziende operanti in aree di crisi industriale complessa, in relazione alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2026, chiarendo il quadro di riferimento normativo e procedurale. L'art. 44, comma 11-bis, D.Lgs. n. 148/2015, prevede la possibilità, per le aziende operanti in territori riconosciuti come area di crisi industriale complessa, di accedere a un trattamento di integrazione salariale in deroga. Tale intervento, non essendo una misura strutturale, è stato rifinanziato nelle Leggi di bilancio che si sono succedute a partire dal 2017 e, da ultimo, dall'art. 1, comma 165, Legge n. 199/2025. Tale ultima norma presenta, però, alcune novità rispetto alle formulazioni precedenti, tra le quali l'eliminazione della previsione del riparto delle risorse tra le Regioni predisposta con D.L. dei Ministri del Lavoro e dell'Economia.

Pertanto, non essendo più prevista l'emanazione del D.I. di ripartizione delle risorse tra le Regioni, la gestione dello stanziamento è "accentrata": al fine di autorizzare la CIGS non sarà più necessario verificare la sussistenza delle risorse (e di eventuali residui) in capo alle singole Regioni, ma solo la capienza della dotazione finanziaria complessiva riportata nella norma della Legge di bilancio che stabilisce il rifinanziamento.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare, 10/2/2026, n. 3

Ricongiunzione tra Gestione separata ed Enti privati di previdenza obbligatoria: nuovo indirizzo

L'INPS, con circolare n. 15 del 9 febbraio 2026, ha chiarito l'applicazione dell'istituto della ricongiunzione tra la Gestione separata e gli Enti privati di previdenza obbligatoria, recependo l'orientamento giurisprudenziale consolidato e superando il precedente indirizzo amministrativo.

Infatti, a partire dalla sentenza di Cassazione n. 26039/2019, che ha riconosciuto il diritto, in capo a un libero professionista, di chiedere la ricongiunzione della contribuzione versata nella Gestione separata presso la Cassa professionale di iscrizione (gestione accentrante), ai sensi dell'art. 1, comma 2, Legge n. 45/1990 (c.d. ricongiunzione in uscita dalla Gestione separata e in entrata verso la Cassa professionale), si è consolidato un orientamento, alla luce di successive sentenze di merito, che hanno ribadito come la Legge n. 45/1990 riconosca un generale diritto alla ricongiunzione presso la Cassa di iscrizione del libero professionista, sulla cui sussistenza non possono incidere, ove difforni, le modalità di calcolo della prestazione previdenziale.

La circolare ricorda anche come, su parere del Ministero del Lavoro, la Gestione separata, pur essendo un Fondo obbligatorio, non risulti ascrivibile ai Fondi esclusivi, sostitutivi ed esonerativi dell'AGO né alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi gestiti dall'INPS, ma, ispirata integralmente al sistema di calcolo contributivo della pensione, sia stata fino ad oggi esclusa dall'ambito di applicazione delle norme in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi.

Con la circolare n. 15/2026, previa condivisione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'INPS supera l'attuale orientamento amministrativo e offre indicazioni per l'esercizio della ricongiunzione tra la Gestione separata e gli Enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai D.Lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996 (di seguito, anche Enti privati), sia in entrata (verso la Gestione separata) che in uscita (dalla medesima Gestione verso gli Enti privati), in conformità ai principi di parità di trattamento e di unificazione della posizione assicurativa.

Per quanto riguarda la ricongiunzione in uscita verso la Gestione separata, ai fini dell'elaborazione del prospetto contributivo e della conseguente determinazione dell'importo da trasferire, vengono applicati i criteri stabiliti dalla Legge n. 45/1990, in conformità alle disposizioni amministrative emanate in materia.

In relazione, invece, alla ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata, la circolare illustra il criterio di determinazione dell'onere, la valutazione dell'anzianità contributiva ricongiunta ai fini del diritto e della misura della pensione in relazione alle regole proprie della Gestione separata e la decorrenza del trattamento pensionistico. Il documento di prassi precisa che la natura interamente contributiva delle prestazioni previste nella

Gestione separata non può in nessun modo essere superata a legislazione vigente; pertanto, anche i periodi oggetto di ricongiunzione devono seguire una valutazione secondo il sistema di calcolo contributivo.

L'Istituto chiarisce che le indicazioni fornite si applicano alle domande di ricongiunzione e ai relativi ricorsi inoltrati a decorrere dalla data di pubblicazione della medesima, cioè dal 9 febbraio 2026, e anche a tutte le domande di ricongiunzione e ai relativi ricorsi inoltrati prima della citata data di pubblicazione, che a tale data risultino giacenti e non ancora definiti. In considerazione delle diverse fattispecie applicative che possono configurarsi, si riserva di fornire, con successivi messaggi, eventuali ulteriori indicazioni operative.

INPS, circolare, 9/2/2026, n. 15

Rivalutato l'assegno di maternità 2026

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2026 il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia che informa circa la rivalutazione per l'anno 2026 della misura e dei requisiti economici dell'assegno di maternità erogato dai Comuni sulla base della variazione media annua nel 2025 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari al +1,4%, come comunicato dall'ISTAT in data 16 gennaio 2026.

Pertanto:

- l'importo dell'assegno mensile di maternità, se spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, verificatisi dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, è pari a 413,10 euro per 5 mensilità e, quindi, a 2.065,50 euro complessivi;
- il valore dell'ISEE da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, verificatisi dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, non dev'essere superiore a 20.668,26 euro.

Anche l'INPS, con circolare n. 16 dell'11 febbraio 2026, ha comunicato i suddetti valori.

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, comunicato,

G.U. 9/2/2026, n. 32; INPS, circolare, 11/2/2026, n. 16

AUU: validità istanze e rivalutazione importi

L'INPS, con circolare n. 7 del 30 gennaio 2026, ha comunicato che per l'anno 2026, al fine di continuare a beneficiare dell'AUU, non è necessario presentare una nuova domanda, salvo che la domanda precedentemente trasmessa all'Istituto non sia decaduta, revocata, rinunciata o respinta.

Le domande già presentate valgono, infatti, anche per gli anni successivi a quello della presentazione, fatto salvo l'onere di comunicare le eventuali variazioni da inserire nel modello di domanda, come l'inserimento di una nuova scheda nel caso di nascita di un nuovo figlio o l'aggiornamento della scheda dei figli al raggiungimento della maggiore età per continuare a percepire l'AUU per i figli maggiorenni.

L'Istituto precisa, inoltre, che, a partire dal mese di marzo 2026, in assenza dell'ISEE, l'importo dell'AUU viene calcolato con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2026, gli importi

eventualmente già erogati per l'anno 2026 sono adeguati a decorrere dal mese di marzo 2026, con la corresponsione dei relativi arretrati.

INPS, circolare, 30/1/2026, n. 7

Ricongiunzione periodi assicurativi liberi professionisti: rateizzazione domande 2026

L'INPS, con circolare n. 5 del 28 gennaio 2026, ha reso noti i coefficienti con cui predisporre i piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti, relativi a domande presentate nel corso dell'anno 2026, in applicazione dell'art. 2, comma 3, Legge n. 45/1990. In base a tale norma il pagamento dell'onere di ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto, pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'ISTAT. Pertanto, ai fini della predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel corrente anno, l'INPS ha aggiornato le tabelle allegate alla circolare n. 24/2025 in base al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT per il 2025, pari a +1,4%.

INPS, circolare, 28/1/2026, n. 5

Bonus mamme: il vademecum INPS

L'INPS, in data 27 gennaio 2026, ha pubblicato un vademecum relativo al bonus mamme, l'integrazione al reddito introdotta per sostenere le madri lavoratrici nel corso del 2025. L'Istituto ricorda che per l'anno 2025 il contributo ammonta a 40 euro mensili, per un massimo di 12 mensilità, rivolto alle madri lavoratrici con 2 o più figli. Il contributo viene erogato in unica soluzione entro febbraio 2026 per le domande presentate entro il 31 gennaio 2026 o non ancora liquidate.

INPS, notizia, 26/1/2026

Denunce di infortunio e malattia professionale: obbligatorio il codice CNEL

L'INAIL, con circolare n. 4 del 26 gennaio 2026, ha reso noto che, in seguito all'accordo interistituzionale sottoscritto in data 14 marzo 2025 col CNEL, il codice alfanumerico CNEL dovrà essere inserito nelle comunicazioni e nelle denunce di infortunio e malattia professionale.

L'accordo ha lo scopo di sviluppare e condividere flussi informativi, funzionali al miglioramento dell'analisi statistica, qualitativa e quantitativa degli eventi lesivi connessi al lavoro. La strutturazione dei flussi informativi collegati all'Archivio nazionale dei CCNL viene riconosciuta come elemento strategico per il consolidamento delle attività di conoscenza, monitoraggio e prevenzione dei rischi lavorativi e prevede l'invio periodico al CNEL dei flussi informativi relativi agli eventi infortunistici e tecnopatologici suddivisi per categoria contrattuale. A tal fine, l'accordo ha previsto l'inserimento, nelle comunicazioni di infortunio e nelle denunce di infortunio e malattia professionale, del codice alfanumerico unico attribuito ai CCNL. Tale codice consente l'identificazione univoca dei CCNL depositati nell'Archivio nazionale, tenuto presso il CNEL, e permette di correlare ciascun evento lesivo alla specifica categoria contrattuale di riferimento, favorendo la costruzione di indicatori di

rischio più precisi e l'adozione di una nomenclatura uniforme da parte delle diverse Amministrazioni pubbliche.

Pertanto, l'INAIL ha aggiornato i servizi online e gli applicativi istituzionali per adeguare la raccolta dati alla nuova codificazione, sulla base dell'elenco dei contratti trasmesso dal CNEL, che sarà aggiornato periodicamente.

Ai fini operativi, dal 12 gennaio 2026 i datori di lavoro e gli intermediari che compilano e trasmettono in modalità telematica la comunicazione di infortunio e le denunce di infortunio/malattia professionale devono obbligatoriamente inserire il codice alfanumerico CNEL; pertanto, nei servizi online di Comunicazione di infortunio, Denuncia/comunicazione di infortunio, Denuncia di malattia professionale e Denuncia silicosi/asbestosi è presente il nuovo campo obbligatorio "CCNL – Codice CNEL". La compilazione del nuovo campo, che sostituisce i precedenti campi obbligatori "CCNL - Settore lavorativo CNEL" e "CCNL – Categoria CNEL", permette di visualizzare le informazioni di dettaglio relative al CCNL, nonché dei firmatari datoriali e sindacali, sulla base dell'elenco fornito dal CNEL.

INAIL, circolare, 26/1/2026, n. 4

SALUTE E SICUREZZA

Salute e sicurezza sul lavoro: estese al 2026 le attività di formazione aggiuntiva

L'INAIL, con news del 26 gennaio 2026, ha reso noto di aver siglato con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, a dicembre 2025, un addendum all'accordo quadro del 13 luglio 2023, per prorogare a tutto l'anno 2026 la possibilità per le imprese di accedere alla formazione finanziata in materia di salute e sicurezza per educare i lavoratori alla sicurezza e alla prevenzione negli ambienti di lavoro.

Le aziende possono accedere alle risorse attraverso gli avvisi pubblici di finanziamento dei programmi formativi resi disponibili dalle Regioni e sostenuti dall'Istituto con oltre 10 milioni di euro.

INAIL, news, 26/1/2026

DIRITTO SINDACALE

Lavoro domestico: pubblicati i minimi relativi all'anno 2026

In data 11 febbraio 2026 Fidaldo, Domina, Filcams-Cigl, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Federcolf hanno stipulato l'accordo per l'aggiornamento retributivo, relativo ai nuovi minimi del lavoro domestico, derivanti dalla variazione del costo della vita, validi dal 1° gennaio 2026.

Si segnalano, in particolare, le seguenti modifiche:

- dal 1° gennaio 2026 l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio è stabilita nella misura di 6,66 euro giornalieri (2,33 euro per ciascun pasto; 2 euro per l'alloggio);
- in relazione alle indennità variabili:
 - alle babysitter inquadrate nel livello BS, fino al compimento del 6° anno del bambino, spetta un'indennità di 138,54 euro mensili (0,84 euro orari), assorbibile da eventuali

superminimi individuali migliorativi. Tale valore mensile, nel caso di convivenza a orario ridotto, è di 97,06 euro;

- all'addetto all'assistenza di più di una persona non autosufficiente inquadrato nei livelli CS o DS spetta un'indennità di 119,66 euro mensili (0,70 euro orari), assorbibile da eventuali superminimi individuali migliorativi;
- ai lavoratori dei livelli B, BS e CS in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma UNI 11766/2019 dev'essere corrisposta, decorsi 12 mesi dalla decorrenza del CCNL 8 settembre 2020 e fino alla scadenza della norma tecnica, un'indennità di 30,27 euro mensili, assorbibile da eventuali trattamenti retributivi individuali migliorativi. Per i lavoratori conviventi di livello DS l'indennità è assorbita dall'indennità di funzione.

Fidaldo, Domina, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs, Federcolf, accordo, 11/2/2026

CCNL Pubblici esercizi: accordo per i lavoratori con part time ciclico della ristorazione scolastica

FIPE-Confcommercio, Legacoop Produzione e servizi, Confcooperative Lavoro e servizi, Agci Servizi, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltusc-Uil, in data 10 febbraio 2026, hanno sottoscritto un accordo integrativo relativamente al CCNL Pubblici esercizi, ristorazione e turismo del 5 giugno 2024, in materia di assistenza sanitaria integrativa, con esclusivo riferimento ai lavoratori con contratto part time ciclico impiegati nel settore della ristorazione collettiva scolastica. Nello specifico, le parti si sono incontrate alla luce del fatto che, nella ristorazione collettiva scolastica:

- le aziende impiegano numerosi lavoratori con contratto a part time verticale e misto, considerata anche l'organizzazione ciclica del lavoro, in quanto nel periodo estivo sono assenti l'attività e, di conseguenza, la prestazione lavorativa;
- l'effettiva assenza di attività lavorativa nel periodo estivo è legata strutturalmente alla natura del servizio;

e hanno pertanto confermato e integrato l'art.186, CCNL, stabilendo che:

- il contributo a favore di Fondo Est pari a 12 euro mensili per ogni dipendente, a carico del datore di lavoro, è dovuto per 12 mensilità senza soluzione di continuità a favore di tutte le lavoratrici e i lavoratori a tempo indeterminato, senza distinzione tra lavoratrici e lavoratori assunti con contratto a tempo pieno, tempo parziale, verticale e misto;
- limitatamente alle lavoratrici e ai lavoratori assunti con contratto a tempo parziale verticale e misto, l'aumento di 3 euro del contributo a Fondo Est, previsto a decorrere dal 1° gennaio 2027, è congelato fino al 31 dicembre 2028.

L'accordo precisa che anche Angem, che ha aderito al CCNL 5 giugno 2024 in data 8 gennaio 2025, ha partecipato al confronto e sottoscritto per adesione l'accordo, non essendo parte stipulante del CCNL 5 giugno 2024.

FIPE-Confcommercio, Legacoop Produzione e servizi, Confcooperative Lavoro e servizi, Agci Servizi, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltusc-Uil, accordo, 10/2/2026